

*2* *Reggiani*

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la revisione del trattamento del personale

della BANCA COMMERCIALE ITALIANA e del

CREDITO ITALIANO



FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI

DA AZIENDE DI CREDITO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO  
per la revisione del trattamento del personale  
della BANCA COMMERCIALE ITALIANA e del  
CREDITO ITALIANO



FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI  
DA AZIENDE DI CREDITO

---

---

Il giorno 10 novembre 1945 in Milano tra :  
— L'Associazione Sindacale Bancaria (Assibanca) rappresentata dal suo Presidente Dott. Eugenio Da Bove, assistito dal Dott. Giannino Badoglio e dal Rag. Giovanni Rodriguez, rispettivamente Direttore e Vice-direttore dell'Associazione predetta

— e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) rappresentata dai Signori Bruno Oggiano e Pilade Seghetto, assistiti dai Signori: Mario Baricalla, Angelo Borghi, Giuseppe Castellazzi, Cesare Frigerio, Abramo Galimberti, Umberto Grosso, Gino Marchi, Natale Molina, Giuseppe Passadori, Giuseppe Prastaro, Giuseppe Pulvirenti, Cesare Ruggeri, Ulisse Serpellon, Luigi Solari, Ennio Tajno, Pietro Vanelli, Antonio Vianelli, Gustavo Zacchi;

— con l'intervento, in rappresentanza della Banca Commerciale Italiana, dei Signori Dott. Silvio Cipriani e Alberto Beretta e in rappresentanza del Credito Italiano dei Signori Dott. Salvatore Arcidiacono e dott. Ugo Onore Balla;

## PREMESSO

a) che esistono attualmente delle sperequazioni, dovute a circostanze di natura contingente, nel trattamento del personale presso le varie Filiali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano;

b) che viene ritenuto equo e necessario di eliminare tali sperequazioni praticando un trattamento uniforme per le singole categorie del personale di tutte le Filiali dei predetti Istituti;

c) che, per conseguire tale uniformità di trattamento, si impone l'assorbimento di tutte le provvidenze in atto in ogni parte del territorio nazionale e che pertanto il nuovo trattamento si deve ritenere comprensivo e sostitutivo di tutte le provvidenze ora in atto, anche se applicate in una sola parte del territorio nazionale, ed anche nella ipotesi, che queste ultime venissero successivamente, per provvedimenti legislativi e comunque di carattere generale, estese all'altra parte del territorio stesso nella quale attualmente esse non si applicano;

d) che, ai fini sempre della necessaria uniformità di trattamento, si impone la eliminazione delle difformità nella durata dell'orario di lavoro attualmente in vigore presso le varie Filiali dei predetti Istituti.

Tutto ciò premesso, si è stipulato il seguente:

## ACCORDO

## Art. 1.

Il trattamento economico mensile del personale è costituito da:

a) stipendio come da unità tabella (allegati A1 - A2);

b) indennità di carica;

c) indennità per lavoro svolto in locali sotterranei.

Inoltre vengono annualmente corrisposti:

d) gratifica di Natale nella misura di una mensilità per tutto il personale;

e) gratifica di bilancio nella misura di:

— tre mensilità per i Funzionari;

— due mensilità per gli impiegati, le impiegate, i commessi e il personale operaio, di guardia, di fatica o pulizia.

## Art. 2.

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'art. 1 viene corrisposta a tutto il personale l'indennità di contingenza di cui all'Accordo 18 giugno 1945, stipulato per le Banche di Interesse Nazionale, modificato come risulta dalla tabella (allegato C), nonché una integrazione di contingenza come da unite tabelle (allegati B1 e B2).

Qualora, pel constatato maggior costo della vita su piazze della seconda e terza categoria, risultasse indispensabile l'assegnazione di dette piazze a categoria superiore, ai fini dell'indennità di contingenza e della indennità sostitutiva della mensa, le relative decisioni saranno prese fra l'Associazione Sindacale Bancaria e i Sindacati Provinciali Bancari interessati, fermo restando le situazioni più favorevoli in atto.

## Art. 3.

Per la determinazione della retribuzione mensile dei funzionari, a modifica di quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale 10 agosto 1944 per

i funzionari delle Aziende di credito, si applicano le seguenti maggiorazioni:

— Funzionari di Direzione di Filiali indipendenti	40 %
— Direttori di Filiali dipendenti . . . . .	30 %
— Altri funzionari . . . . .	25 %

Le maggiorazioni di cui sopra vengono applicate anche all'integrazione di contingenza di cui alla tabella allegata B1.

#### Art. 4.

Le indennità di carica previste dai Contratti integrativi aziendali del Contratto collettivo in data 27 ottobre 1942, vengono così stabilite:

— Capo Ufficio . . . . .	L. 1.000
— Vice Capo Ufficio . . . . .	» 600
— Capo Reparto o Capo Sezione . . . . .	» 300
— Capo Commessi . . . . .	» 300
— Vice Capo Commessi . . . . .	» 150

Il compenso previsto dal 2° comma dell'art. 6 del Contratto integrativo del Contratto collettivo 27 ottobre 1942 per il personale della Banca Commerciale Italiana viene stabilito in L. 400 mensili.

#### Art. 5.

A modifica di quanto previsto dai contratti Integrativi Aziendali del Contratto collettivo in data 27 ottobre 1942, agli impiegati ed ai commessi adibiti in via normale e prevalentemente a svolgere lavori in locali sotterranei, verrà corrisposta una indennità di L. 350 mensili per 15 mensilità.

#### Art. 6.

In ogni località dove sia stabilita una Filiale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano sarà fatto il possibile per istituire le mense aziendali,

nelle quali verrà somministrato un pasto giornaliero nei soli giorni lavorativi. Nel caso di comprovata impossibilità di istituire dette mense verrà corrisposta, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione, una indennità sostitutiva della mensa pari a:

- L. 900 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate alla 1<sup>a</sup> categoria agli effetti dell'indennità di contingenza;
- L. 750 mensili (per 12 mensilità) per le piazze come sopra assegnate alla 2<sup>a</sup> categoria;
- L. 600 mensili (per 12 mensilità) per le piazze assegnate come sopra alla 3<sup>a</sup> categoria.

Sulle piazze dove funziona la mensa, il contributo di cui sopra verrà corrisposto anche ai partecipanti i quali pagheranno una quota per pasto pari a 1/25 del contributo mensile di cui sopra.

#### Art. 7.

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposta al personale delle Filiali su piazze con popolazione superiore a 200.000 abitanti un concorso spese tramviarie di

L. 825 al mese per 12 mensilità.

#### Art. 8.

Le corresponsioni di cui agli articoli 1 e 2 si intendono comprensive e sostitutive di tutti i trattamenti sinora in essere ivi compresi:

— la quota di reintegro imposta R. M. Cat. C-2 di cui al R. D. L. 30 gennaio 1933, n. 18, all'Accordo sindacale 16 febbraio 1933 nonché agli articoli 92 del Contratto collettivo 27 ottobre 1942 e 63 del Contratto collettivo 10 agosto 1944;

— l'aumento 2 % per operai, guardie notturne e personale di fatica previsto dal Decreto Legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

— tutte le indennità ed assegni considerati in precedenti accordi o stabiliti da disposizioni di legge, ordinanze, ecc., fatta eccezione degli assegni familiari e della indennità di rischio che restano regolati dalle disposizioni in vigore, intendendosi anche comprese e sostituite tutte le provvidenze in atto applicate solo in una parte del territorio nazionale le quali venissero estese per provvedimenti legislativi e comunque di carattere generale, all'altra parte del territorio nazionale dove attualmente non sono in vigore.

#### Art. 9

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione a modifica di quanto previsto dai Contratti integrativi aziendali del Contratto collettivo in data 27 ottobre 1942 e dal Contratto collettivo 10 agosto 1944 per i funzionari delle Aziende di Credito vengono così stabilite:

— funzionari	L. 360.—
— impiegati	L. 300.—
— commessi	L. 250.—

In via temporanea e fintantochè rimangono in vigore l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2 verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di Lire 450.— per ogni giorno di trasferta o missione, ridotto a L. 350.— qualora l'alloggio per il pernottamento venga prestato dalla Banca; con riserva, in casi particolari, del rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

A temporanea deroga di quanto previsto dagli art. 8 e 9, rispettivamente dei contratti integrativi del Credito Italiano e della Banca Commerciale Italiana qualora la missione avesse durata superiore a 30 giorni, la misura della diaria e del concorso spese, a partire dal trentunesimo giorno, e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Banca, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni, sarà ridotta del 15%.

Tanto per la diaria che per il concorso spese restano ferme le riduzioni previste dal terzo e quarto comma dei citati artt. 8 e 9.

#### Art. 10.

In via temporanea e fintantochè verranno corrisposte le indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2 le percentuali di maggiorazione della paga oraria, comprensiva degli importi di cui alle tabelle A1, A2, B1, B2, C (escluse le aggiunte di famiglia) dell'indennità di carica e per lavoro in locali sotterranei ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario di cui agli artt. 36, 37, 38 e 39 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942 e all'art. 14 del Contratto collettivo 10 novembre 1936 vengono così fissate:

— per il lavoro straordinario compiuto dagli impiegati, dalle impiegate e dai commessi:	
— in giorno feriale (art. 36):	10%
— in giorno festivo (art. 37):	15%
— durante la notte, cioè dalle ore 22 alle ore 6 (art. 36):	30%

Per il lavoro compiuto dai Commessi in giorno destinato al riposo settimanale (art. 39): 15%

Per il lavoro straordinario compiuto dagli operai, guardie notturne e personale di fatica (art. 14): 10%

## Art. 11.

L'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, il concorso spese di contingenza di cui all'art. 9 e l'indennità sostitutiva della mensa di cui all'art. 6 sono variabili in correlazione al mutamento del costo della vita secondo le modalità e con le percentuali di variazioni che verranno determinate con riferimento a numeri indici ufficiali che diano garanzia di equa rilevazione sia nei prezzi che nelle voci che li compongono ed assicurino la possibilità di applicazione nazionale.

In difetto di ciò, dopo il 1° gennaio 1946, si procederà in merito con accordo bilaterale.

## Art. 12.

Per operai qualificati si intendono quelli che disimpegnano in via continuativa mansioni di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, autista, tipografo, legatore, telefonista, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere.

## Art. 18.

A tutto il personale operaio, di guardia, di fatica, e di pulizia, utilizzato ad orario pieno, viene applicato il seguente trattamento di ferie, di malattia e per la cessazione del rapporto di lavoro:

— *Ferie*: spetta ogni anno, normalmente, dal 1° febbraio al 30 novembre un periodo di ferie retribuito nella seguente misura:

con oltre 25 anni di anzianità	giorni 30
con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità	» 25
con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità	» 21

con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità	» 15
dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità	» 10
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	» 7

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a regolare disdetta data dalla Banca, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Le ferie sono irrinunciabili; il godimento di esse non può avvenire durante il periodo di preavviso.

— *Malattia*: in caso di assenza per malattia od infortunio, viene conservato il posto e l'intera retribuzione per il periodo di:

- 5 mesi se l'anzianità non supera i 10 anni;
- 6 mesi se l'anzianità sia superiore ai 10 anni e non superi i 15 anni;
- 8 mesi se l'anzianità sia superiore ai 15 anni e non superi i 20 anni;
- 10 mesi in caso di anzianità superiore ai 20 anni.

*Cessazione del rapporto di lavoro*: quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ad iniziativa della Banca ed a seguito di regolare disdetta, spetta il preavviso di 45 giorni fissi.

Oltre al preavviso, o in difetto, oltre alla indenni-

tà corrispondente, spetta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

La gratifica di bilancio si computa nella misura percepita per l'esercizio precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

#### Art. 14.

Gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica e le donne di pulizia soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del Contratto Nazionale del 10 novembre 1936 sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

Ciò vale anche agli effetti dell'applicazione del successivo art. 15.

La paga oraria del personale le cui prestazioni sono inferiori alle tre ore giornaliere verrà maggiorata del 25%.

#### Art. 15.

A modifica di quanto previsto dall'art. 48 del Contratto collettivo 10 agosto 1944, dall'art. 72 del Contratto collettivo 27 ottobre 1942 e dell'art. 23 del Contratto collettivo 10 novembre 1936, al dimissionario che abbia compiuto cinque anni di servizio effettivo spetta il 50% della indennità prevista dei citati contratti (indennità di anzianità).

Tale indennità spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 10 anni di servizio effettivo, oppure 55 anni di età (50 anni per i mutilati ed invalidi di guerra).

#### Art. 16.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante a seguito dell'applicazione dell'Accordo stesso e il precedente trattamento economico lordo complessivo mensile non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 2.000 nette.

La maggiorazione concessa per conseguire tale minimo sarà considerata come assegno ad personam assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

#### Art. 17

Per quanto riguarda il personale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano viene abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 del Contratto collettivo 22 luglio 1938 per la disciplina degli assegni familiari e conseguentemente quella di cui al 5° comma dell'art. 51 del Contratto collettivo 10 agosto 1944 e al 4° comma dell'art. 73 del Contratto collettivo 27 ottobre 1942.

#### Art. 18.

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione vale esclusivamente l'ultimo censimento generale ufficiale (attualmente quello del 1936).

#### Art. 18 bis.

Fermo quanto stabilito dall'art. 32 del Contratto Collettivo 27 ottobre 1942, l'orario di lavoro dalla data di stipulazione del presente accordo viene provvisoriamente fissato in 40 ore settimanali per gli impiegati ed i commessi di 1ª categoria ed in 42 ore settimanali per i commessi di 2ª categoria.

L'obbligo dell'osservanza dell'orario suddetto presso le Filiali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano ove al 31 ottobre 1945 ne veniva praticato uno inferiore è subordinato all'istituzione della mensa aziendale, a gestione diretta o indiretta secondo le decisioni delle Banche.

L'obbligo di osservare il predetto orario sussiste tuttavia presso le Filiali ove la mensa non funzioni perchè il numero dei dipendenti o dei partecipanti sia inferiore a 40 e anche presso quelle Filiali dove la maggioranza del personale, all'uopo interpellato, si pronunci in senso contrario alla istituzione della mensa.

Art. 19.

Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945 e avrà durata fino al 31 dicembre 1946 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga disdettato da una delle parti almeno due mesi prima di ogni scadenza.

LETTERA INDIRIZZATA DALLA  
"ASSIBANCA,, ALLA F. I. D. A. C.

In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione dell'accordo 10 novembre 1945 concernente la revisione del trattamento economico del personale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano ad integrazione delle clausole risultanti dall'accordo stesso, Vi confermiamo con la presente quanto segue:

1) Nel caso in cui le aliquote dell'imposta di R. M. Cat. C2 sulle retribuzioni del personale impiegatizio e su quelle del personale operaio venissero equiparate, la Banca Commerciale ed il Credito Italiano si impegnano di applicare, a far tempo dalla data di tale equiparazione, agli operai, alle guardie notturne, agli uomini di fatica ed alle donne di pulizia, anzichè le tabelle A2 e B2 di cui al citato Accordo, rispettivamente le tabelle allegate alla presente. Con l'adozione di tali tabelle si intenderà adempiuto ogni eventuale obbligo che venisse sancito da disposizioni superiori per la corresponsione di una maggiorazione di reintegro.

2) Nel caso in cui venisse soppressa l'indennità di contingenza di cui alla tabella allegata C del citato accordo, verranno presi accordi fra codesta Federazione e l'Associazione Sindacale Bancaria per il ripristino di una indennità di residenza.

LETTERA INDIRIZZATA DALLA  
" ASSIBANCA ,, ALLA F. I. D. A. C.

---

In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione dell'accordo 10 novembre 1945 concernente la revisione del trattamento economico del personale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, ad integrazione delle clausole risultanti dall'accordo stesso ed in particolare di quelle di cui all'art. 18 bis. Vi confermiamo con la presente che la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano si impegnano a non procedere a licenziamenti per riduzione di personale a tutto il 31 ottobre 1946.

Tale impegno non concerne gli elementi <sup>ci</sup> assunti in servizio provvisorio.

LETTERA INDIRIZZATA DALLA  
" ASSIBANCA ,, ALLA F. I. D. A. C.

---

In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione dell'accordo 10 novembre 1945, concernente la revisione del trattamento economico del personale della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano ad integrazione delle clausole risultanti dall'accordo stesso, Vi confermiamo con la presente quanto segue:

1° nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto nel periodo corrente dal 19 giugno al 30 settembre 1945, la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano si impegnano a corrispondere a richiesta, ai fini della determinazione delle indennità di anzianità, di cui agli articoli 51, 73, 25 rispettivamente dei Contratti Collettivi 10 agosto 1944, 27 ottobre 1942 e 10 novembre 1936, una speciale elargizione corrispondente all'importo netto della indennità di contingenza di cui all'accordo 18 giugno 1945, esclusa la maggiorazione per persone a carico.

Tale complemento di liquidazione sarà compensato con quanto la Banca avesse già corrisposto a titolo di liberalità in sede di liquidazione.

L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui il predetto accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

2° Nei riguardi del personale che abbia prestato lavoro straordinario nel periodo corrente dal 18 giugno al 30 settembre 1945, la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano riconosceranno un importo a titolo di integrazione del compenso già liquidato per il lavoro stesso, pari a 125% di detto compenso.

L'impegno di cui sopra vale esclusivamente per il personale cui l'accordo 18 giugno 1945 è stato applicato.

3° Nei riguardi del personale il cui rapporto di lavoro verrà risolto dal 1° ottobre 1945 e per tutto il periodo in cui verrà corrisposta l'indennità e l'integrazione di contingenza di cui all'accordo 10 novembre 1945 la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano si impegnano a corrispondere una speciale elargizione pari all'ulteriore importo netto che spetterebbe qualora ai fini della determinazione della indennità di anzianità si tenesse conto degli importi di cui alle tabelle B1 e B2 nonché della tabella C (escluse le maggiorazioni per persone a carico).

4° Nei riguardi del personale in servizio alla data di stipulazione dell'accordo 10 novembre 1945 la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano dichiarano di rinunciare al recupero degli importi a tutt'oggi erogati al proprio personale con provvedimenti di carattere generale a titolo di anticipi di contingenza e di anticipi sulle future competenze, ad eccezione della metà dell'importo corrisposto nel mese di ottobre 1945, e per quanto riguarda le Filiali di Bologna e Ferrara delle mensilità a suo tempo anticipate oltre le 3 mensilità generalmente corrisposte appunto a titolo di anticipi di contingenza.

5° Poichè per esigenze di ordine tecnico si prevede che per la integrale applicazione delle clausole di cui all'accordo 10 novembre 1945 occorreranno circa tre

mesi, la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano disporranno entro 5 giorni dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, per la corresponsione al proprio personale, a titolo di anticipo sui miglioramenti derivanti dall'applicazione dell'accordo, di un importo pari alla retribuzione lorda del mese di ottobre 1945, esclusi gli assegni familiari e l'indennità di mensa; eguale importo verrà corrisposto entro la fine del mese di dicembre.

I predetti Istituti inoltre si impegnano di rinunciare in sede di conguaglio al recupero delle eventuali differenze risultanti a carico del lavoratore in rapporto all'importo corrisposto nel mese di ottobre 1945 non bonificato, secondo quanto previsto dal 4° comma della presente lettera, nonché alle due mensilità che verranno corrisposte come sopra detto.

TABELLA DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

ANNI DI ETÀ	IMPIEGATI				IMPIEGATE				COMMESSI					
	1ª Categoria		2ª Categoria		1ª Categoria		2ª Categoria		1ª Categoria		2ª Categoria			
	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.		
dal 14° al 15°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 15° al 17°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 17° al 19°	1.360	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	—	—	—	—	—	—
» 19° al 21°	1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	—	—	—	—	—	—
Dopo il 21° anno di età														
Classe permanenza														
1 anni 2	1.750	26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.450	21.750	1.300	19.500	1.300	19.500
» 2	1.925	28.875	1.705	25.575	1.805	27.075	1.595	23.925	1.595	23.925	1.430	21.450	1.430	21.450
» 3	2.100	31.500	1.860	27.900	1.960	29.400	1.740	26.100	1.740	26.100	1.560	23.400	1.560	23.400
» 4	2.275	34.125	2.015	30.225	2.115	31.725	1.885	28.275	1.885	28.275	1.690	25.350	1.690	25.350
» 5	2.450	36.750	2.170	32.550	2.270	34.050	2.030	30.450	2.030	30.450	1.820	27.300	1.820	27.300
» 6	2.625	39.375	2.325	34.875	2.425	36.375	2.175	32.625	2.175	32.625	1.950	29.250	1.950	29.250
» 7	2.800	42.000	2.480	37.200	2.580	38.700	2.320	34.800	2.320	34.800	2.080	31.200	2.080	31.200
» 8	2.975	44.625	2.635	39.525	2.735	41.025	2.465	36.975	2.465	36.975	2.210	33.150	2.210	33.150
» 9	3.150	47.250	2.790	41.850	2.890	43.350	2.610	39.150	2.610	39.150	2.340	35.100	2.340	35.100
» 10	3.325	49.875	2.945	44.175	3.045	45.675	2.755	41.325	2.755	41.325	2.470	37.050	2.470	37.050
» 11	3.500	52.500	3.100	46.500	3.200	48.000	2.900	43.500	2.900	43.500	2.600	39.000	2.600	39.000
» 12	3.675	55.125	3.255	48.825	3.355	50.325	3.045	45.675	3.045	45.675	2.730	40.950	2.730	40.950
» 13	3.850	57.750	3.410	51.150	3.510	52.650	3.190	47.850	3.190	47.850	2.860	42.900	2.860	42.900

TABELLA DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE

ANNI DI ETÀ	OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
	Dopo il 21° anno di età							
Classe permanenza								
1 10 anni 2	1.400	21.000	1.450	21.750	1.350	20.250	1.250	18.750
» 2	1.540	23.100	1.595	23.925	1.485	22.275	1.375	20.625
» 3	1.680	25.200	1.740	26.100	1.620	24.300	1.500	22.500
» 4	1.820	27.300	1.885	28.275	1.755	26.325	1.625	24.375
» 5	1.960	29.400	2.030	30.450	1.890	28.350	1.750	26.250
» 6	2.100	31.500	2.175	32.625	2.025	30.375	1.875	28.125
» 7	2.240	33.600	2.320	34.800	2.160	32.400	2.000	30.000
» 8	2.380	35.700	2.465	36.975	2.295	34.425	2.125	31.875
» 9	2.520	37.800	2.610	39.150	2.430	36.450	2.250	33.750
» 10	2.660	39.900	2.755	41.325	2.565	38.475	2.375	35.625
» 11	2.800	42.000	2.900	43.500	2.700	40.500	2.500	37.500
» 12	2.940	44.100	3.045	45.675	2.835	42.525	2.625	39.375
» 13	3.080	46.200	3.190	47.850	2.970	44.550	2.750	41.250

## TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

ANNI DI ETÀ	IMPIEGATI				IMPIEGATE				COMMESSI					
	1ª Categoria		2ª Categoria		1ª Categoria		2ª Categoria		1ª Categoria		2ª Categoria			
	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.	mens.	per 15 mens.		
dal 14° al 15°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	9.000
» 15° al 17°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	650	9.750
» 17° al 19°	1.775	26.625	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	—	—	—	—	1.000	15.000
» 19° al 21°	2.450	36.750	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	—	—	—	—	1.350	20.250
Dopo il 21° anno di età														
Classe permanenza														
1	2.750	41.250	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1.900	28.500	1.700	25.500	1.870	28.050
2	3.025	45.375	2.420	36.300	2.520	37.800	2.145	32.175	2.090	31.350	1.870	28.050	2.040	30.600
3	3.300	49.500	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2.280	34.200	2.040	30.600	2.210	33.150
4	3.575	53.625	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2.470	37.050	2.210	33.150	2.380	35.700
5	3.850	57.750	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.660	39.900	2.380	35.700	2.550	38.250
6	4.125	61.875	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.850	42.750	2.550	38.250	2.720	40.800
7	4.400	66.000	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	3.040	45.600	2.720	40.800	2.890	43.350
8	4.675	70.125	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	3.230	48.450	2.890	43.350	3.060	45.900
9	4.950	74.250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.420	51.300	3.060	45.900	3.230	48.450
10	5.225	78.375	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.610	54.150	3.230	48.450	3.400	51.000
11	5.500	82.500	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.800	57.000	3.400	51.000	3.570	53.550
12	5.775	86.625	4.620	69.300	4.720	70.800	4.095	61.425	3.990	59.850	3.570	53.550	3.740	56.100
13	6.050	90.750	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	4.180	62.700	3.740	56.100		

## TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

Dopo il 21° anno di età Classe permanenza	OPERAI QUALIFICATI		GUARDIE NOTTURNE		UOMINI DI FATICA		DONNE DI PULIZIA	
	per 15 mensilità		per 15 mensilità		per 15 mensilità		per 15 mensilità	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
1	1.850	27.750	1.350	20.250	1.250	18.750	1.150	17.250
2	2.035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625	1.265	18.975
3	2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500	1.380	20.700
4	2.405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375	1.495	22.425
5	2.590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250	1.610	24.150
6	2.775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125	1.725	25.875
7	2.960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000	1.840	27.600
8	3.145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875	1.955	29.325
9	3.330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750	2.070	31.050
10	3.515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625	2.185	32.775
11	3.700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500	2.300	34.500
12	3.885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375	2.415	36.225
13	4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250	2.530	37.950

## INDENNITÀ DI CONTINGENZA

P I A Z Z E	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni familiari		Al personale di età compreso fra il 17° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore al 17° anno	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Con oltre 200.000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000	1.250	18.750
Con popolazione compresa fra 100.000 e i 50.000 abitanti	2.700	40.500	1.800	27.000	1.100	16.500
Con popolazione al disotto dei 50.000 abitanti	2.400	36.000	1.600	24.000	1.000	15.000

MACGIORAZIONE DI CONTINGENZA

Per ogni persona a carico fino a tre: mensili L. 500 × 12 mensilità = L. 6.000 = annue  
 „ „ „ „ „ in più delle tre: „ 250 × 12 mensilità = L. 3.000 = annue

